



---

Servizio stampa  
Casella postale, 9023 San Gallo  
+41 (0)58 465 29 86

---

Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

---

San Gallo, 5 maggio 2017

**Sentenza B-64/2016 del 25 aprile 2017**

## **Riconosciuta al WWF la qualità di parte nella procedura di riesame mirato dei prodotti fitosanitari**

**Il Tribunale amministrativo federale accoglie un ricorso della fondazione WWF Svizzera e obbliga l'Ufficio federale dell'agricoltura di consentire alla ricorrente, conformemente alla sua richiesta, la qualità di parte nella procedura di riesame mirato dei prodotti fitosanitari prevista dalla normativa agricola.**

Nell'ambito di una procedura di riesame riguardante i prodotti fitosanitari contenenti il principio attivo «chinoclamina», il WWF aveva chiesto all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) di poter partecipare come parte. Secondo il WWF, le decisioni concernenti i prodotti fitosanitari sottoposti al riesame mirato soggiacciono al diritto di ricorso ideale delle associazioni ai sensi della legge sulla protezione della natura e del paesaggio. La fondazione rivendicava pertanto la piena qualità di parte nell'ambito di queste procedure. L'UFAG aveva respinto la richiesta del WWF.

Il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso interposto dal WWF contro la decisione dell'UFAG. In seguito ad approfondita disamina della dottrina dominante e della giurisprudenza, il tribunale è giunto alla conclusione che al WWF, in quanto associazione, andava riconosciuto il diritto di interporre ricorso ideale nell'ambito della procedura di riesame in questione, e che l'UFAG non avrebbe dunque dovuto rifiutare alla fondazione di partecipare alla procedura.

La sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

### **Contatto**

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione  
+41 (0)58 465 29 86, [medien@bvger.admin.ch](mailto:medien@bvger.admin.ch)